



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO MARINA DI CARRARA

Via Salvetti, 5 – 0585/6467293 – cpcarrara@mit.gov.it - cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marina di Carrara:

- VISTA la Legge 13 maggio 1940 n. 690 concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTO l'articolo 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272;
- VISTO il D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134 — “Regolamento recante disciplina per le mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 09 aprile 2008 n. 81;
- VISTI gli articoli n. 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli n. 59, 85 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA la propria Ordinanza n. 43/1996 in data 6 agosto 1996 che disciplina il servizio integrativo antincendio nel porto di Marina di Carrara;
- VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna – Titolo: porti – Serie VIII – n. 16, prot. n. DEM 3/1823, in data 19 luglio 2002 recante disposizioni per la disciplina dell'attività di bunkeraggio a mezzo bettolina nei porti nazionali;
- VISTA la propria Ordinanza n. 42 in data 15 giugno 2022, che introduce il Regolamento per la disciplina della movimentazione e dell'imbarco delle merci pericolose nelle aree portuali di Marina di Carrara;
- VISTA la propria Ordinanza n. 10 in data 03 febbraio 2023 avente ad oggetto la vigilanza sull'esercizio delle attività di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- VISTA la propria Ordinanza n. 69 in data 04 ottobre 2024, con cui è stato approvato il Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara;
- VISTO il Dispaccio prot. 0048616 del 08.04.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale è stato trasmesso il “Documento di indirizzo per il rilascio del parere VV.FF. in merito ai requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica che deve possedere il personale aspirante ai servizi antincendi integrativi in ambito portuale;
- PRESO ATTO del contenuto dell'allegato al predetto documento di indirizzo con il quale sono stati individuati i requisiti di idoneità e di capacità tecnica che il personale che svolge il servizio integrativo antincendio in ambito portuale deve possedere;
- PRESO ATTO del verbale di riunione tenutasi con i Vigili del Fuoco in data 12 ottobre 2023 presso i locali della Capitaneria di porto di Marina di Carrara;
- PRESO ATTO del contenuto della nota prot. 31808 del 18.09.2025 con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sui contenuti del regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Marina di Carrara;

PRESO ATTO del contenuto della nota prot. 9585 del 29.09.2025 con il quale il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Massa ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sui contenuti del regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Marina di Carrara;

PRESO ATTO del contenuto della nota assunta a prot. 29597 del 03.10.2025 con il quale il Chimico del Porto ha fornito le proprie valutazioni tecniche di competenza;

RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni contenute nella predetta Ordinanza 43/1996 in data 6 agosto 1996, alla luce delle mutate esigenze portuali e alle novità introdotte dalle emendate normative in materia.

ORDINA

ARTICOLO 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Marina di Carrara".

ARTICOLO 2

La presente Ordinanza entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla sua emissione. A partire da tale data, l'Ordinanza n. 43/1996 del 6 agosto 1996 richiamata in premessa deve considerarsi abrogata.

ARTICOLO 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 — nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Tommaso PISINO

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL PORTO DI MARINA DI CARRARA

ARTICOLO 1 (Generalità)

1. Ferme restando le competenze e la responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti, scopo del presente Regolamento è disciplinare l'organizzazione del servizio integrativo antincendio nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara.
L'obbligatorietà del servizio è disposta con ordinanze, regolamenti o provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima nelle aree di propria competenza.
2. Ferme restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai comandanti delle navi, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara può disporre il servizio di prevenzione antincendio sulle navi ormeggiate alle banchine dell'ambito portuale di Carrara o in rada e può rinforzare il servizio stesso in relazione alla pericolosità delle merci trasportate o ad altre circostanze contingenti.

ARTICOLO 2 (Società/Concessionari)

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nelle aree di cui all'art.1 del presente regolamento, il servizio integrativo antincendio può essere svolto da:
 - a) persone giuridiche pubbliche o private, di seguito denominate "Società", autorizzate ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973 dalla Capitaneria di Porto di Carrara, su conforme parere del Comando Provinciale dei VV.F., previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica stabiliti dal presente regolamento. Dette società, potranno svolgere il servizio per conto terzi;
 - b) imprese portuali, stabilimenti, terminalisti, di seguito denominati "Concessionari", in autoproduzione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 272/1999. In tal caso, il servizio integrativo antincendio può essere espletato unicamente per conto proprio, con personale appositamente dedicato ed esclusivamente all'interno delle aree in concessione.
2. È consentito l'intervento coordinato di più società per una stessa prestazione d'opera, predisponendo preventivamente uno specifico piano operativo che indichi un responsabile tecnico dell'attività e un responsabile tecnico per i singoli operatori e attuando in ogni caso le disposizioni di cui al Decreti Legislativi n. 81/2008 e n. 272/1999.

ARTICOLO 3 (Rilascio dell'autorizzazione alle Società/Concessionari)

1. Le Società/Concessionari che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio integrativo antincendio, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973, devono presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, conforme all'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel registro delle imprese ed alla C.C.I.A., avendo nel proprio oggetto sociale l'indicazione specifica del servizio integrativo antincendio (solo per le società che operano conto terzi);
 - b) avere regolare posizione ai fini previdenziali ed assistenziali derivante dalle norme in vigore e dai C.C.N.L. applicabili;
 - c) avere la sede legale nel territorio dello Stato;
 - d) avere la sede operativa ubicata nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara;

- e) avere presso la sede operativa le dotazioni collettive di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento.
3. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione, ferma restando l'eventuale possibilità di revoca della stessa.
 4. All'istanza deve essere allegato l'elenco delle guardie ai fuochi dipendenti, che non dovrà essere inferiore al numero previsto dall'art. 6.1, lett. b), nonché l'elenco delle dotazioni collettive e individuali di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, sarà necessario il preventivo parere conforme del Comando Provinciale dei VV.F., ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973, che verrà acquisito a cura della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, nell'ambito del quale verrà valutata anche la consistenza del personale e delle dotazioni delle società/concessionari.
 6. Il rilascio dell'autorizzazione o l'eventuale diniego verranno comunicati all'interessato nelle forme previste dalla vigente normativa.
 7. Le società che operano per conto terzi, una volta ottenuta l'autorizzazione, devono procedere a richiedere l'iscrizione nel registro ex art. 68 Cod. Nav. alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara ovvero all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in relazione al luogo in cui verrà svolta l'attività.

ARTICOLO 4 **(Dotazioni collettive)**

1. Le società/concessionari autorizzati di cui all'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850 devono avere la disponibilità delle sottoelencate dotazioni conformi alle vigenti normative di sicurezza:
 - a) un automezzo antincendio tipo APS della capacità minima di 1500 litri d'acqua, con almeno 100 litri di schiuma, di cui 75 litri al 3% (classe B) e 25 litri all'1% (classe A);
 - b) autopompa di portata non inferiore a 400l/min e prevalenza minima di 40 m;
 - c) n. 1 pre-mescolatore di linea nella tipologia UNI 45;
 - d) n. 1 pre-mescolatore di linea nella tipologia UNI 70;
 - e) n. 1 lancia schiuma UNI45;
 - f) n. 1 lancia schiuma UNI70;
 - g) n. 4 manichette nella tipologia UNI45 da 20 metri;
 - h) n. 2 manichette nella tipologia UNI70 da 10 metri;
 - i) n. 2 lance antincendio a getto variabile UNI70;
 - j) n. 2 lance antincendio a getto variabile UNI45;
 - k) n. 1 raccordo femmina/femmina UNI70;
 - l) n. 1 raccordo femmina/femmina UNI45;
 - m) n. 1 raccordo maschio/maschio UNI70;
 - n) n. 1 raccordo maschio/maschio UNI45;
 - o) n. 1 divisore a due vie nella tipologia UNI70/UNI45;
 - p) n. 1 riduttore;
 - q) n. 1 diffusore;
 - r) n. 2 estintori portatili a polvere da 6 kg;
 - s) n. 2 estintore portatile a CO2 da 6 kg;
 - t) n. 2 estintore portatile a schiuma;
 - u) n. 3 sacchi materiale assorbente per prodotti infiammabili (sepiolite);
 - v) n. 2 paia di guanti protettivi in butile pesanti;
 - w) n. 4 coni di segnalazione;
 - x) nastro segnaletico;
 - y) n. 2 lampade anti deflagranti (ADS);
 - z) n. 2 apparecchi ricetrasmittente portatili operanti su canale VHF marini antideflagrante;
 - aa) un mezzo idoneo per trasporto di ulteriore liquido schiumogeno (almeno 200 litri in taniche, di cui 150 litri al 3% (classe B) e 50 litri all'1% (classe A).

2. L'agente schiumogeno estinguente, utilizzato anche per gli estintori a schiuma, fermo restando che la caratteristica di portabilità di tale presidio antincendio ne limita la massa complessiva (agente schiumogeno ed involucro) a non oltre 20 chilogrammi, deve essere specificatamente impiegabile per il servizio antincendio, con un rapporto di espansione "medio" (coefficiente di espansione compreso tra 1:20-200) e con rapporto di diluizione da determinarsi in ragione delle caratteristiche del liquido schiumogeno che il produttore dovrà rendere disponibili (non inferiore al 3%).
3. L'agente schiumogeno dovrà essere privo di componenti/sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) fluorine free o altre sostanze riconosciute nocive per la sicurezza dei lavoratori, con requisiti di impiego compatibili con i prodotti da bunkerare, con luoghi e con gli ambienti dove verrà impiegato.
4. È onere delle società/concessionari assicurare la piena efficienza, disponibilità e completezza delle dotazioni di cui al comma 1 del presente articolo, garantendo in ogni tempo il pronto reintegro nelle capacità e nelle caratteristiche.
5. La mancanza delle dotazioni previste dal comma 1) del presente articolo, può comportare la revoca dell'autorizzazione.
6. La consistenza e le caratteristiche delle dotazioni collettive delle società/concessionari, comunicate all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3.4, verranno valutate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del parere conforme di cui all'art. 3.5 del presente Regolamento, nella caratteristica di consistenza, merceologiche e di sicurezza che il produttore delle dotazioni collettive dovrà rendere disponibili alla società/concessionari, in osservanza delle direttive e regolamenti europei (UE2016/425 e UE2024/573) ed alla normativa nazionale di settore che ne recepisce i contenuti e li applica sul territorio nazionale.
7. È onere della società/concessionaria fornire l'elenco dettagliato delle dotazioni collettive e, per ogni elemento costituente la dotazione individuale, la documentazione tecnica di dettaglio di ogni elemento che costituisce l'insieme delle dotazioni che specifichi le certificazioni, la dichiarazione di conformità, le prestazioni ed i limiti di impiego, le istruzioni di indosso, la marcatura CE e i pittogrammi.
8. Qualora ritenuto necessario, la Capitaneria di porto di Marina di Carrara, sentito il Comando Provinciale VV.F., potrà disporre l'aggiornamento e/o l'incremento delle dotazioni individuali in relazione all'attività da svolgere, anche a seguito di specifiche esigenze emergenti.

ARTICOLO 5

(Dotazioni individuali)

1. Le società/concessionari hanno l'obbligo garantire che ciascun operatore disponga dei seguenti D.P.I. che dovranno essere conformi alla norma (EN469) e certificati come dispositivo di protezione individuale di III categoria:
 - a) una divisa prescelta dalla società e certificata ai fini dell'impiego previsto;
 - b) stivali antincendio;
 - c) casco con visiera protettiva (trasparente ed antifiamma) e sotto-casco ignifughi;
 - d) guanti antifiamma;
 - e) guanti da lavoro;
 - f) apparecchio ricetrasmittente portatile operante su canale VHF antideflagrante;
 - g) lampada elettrica di sicurezza antideflagrante;
 - h) maschera facciale con filtro polivalente e filtro reactor;
 - i) n. 2 esplosimetri multifunzione miscela infiammabile-ossigeno-monossido di carbonio;
 - j) n. 2 cercafughe gas;
 - k) n. 2 teli antifiamma.

2. È onere delle società/concessionari assicurare la piena efficienza, disponibilità e completezza delle dotazioni di cui al comma 1 del presente articolo, garantendo in ogni tempo il pronto reintegro nelle capacità e nelle caratteristiche.
3. La mancanza delle dotazioni previste dal comma 1) del presente articolo, può comportare la revoca dell'autorizzazione.
4. La consistenza e le caratteristiche delle dotazioni individuali delle società/concessionari, comunicate all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3.4, verranno valutate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del parere conforme di cui all'art. 3.5 del presente Regolamento, nella caratteristica di consistenza, merceologiche e di sicurezza che il produttore delle dotazioni individuali dovrà rendere disponibili alla società/concessionari, in osservanza delle direttive e regolamenti europei (UE2016/425 e UE2024/573) ed alla normativa nazionale di settore che ne recepisce i contenuti e li applica sul territorio nazionale
5. È onere della società/concessionaria fornire l'elenco dettagliato delle dotazioni individuali e la documentazione tecnica di dettaglio di ogni elemento che specifichi le certificazioni, la dichiarazione di conformità, le prestazioni ed i limiti di impiego, le istruzioni di indosso, la marcatura CE e i pittogrammi.
6. Qualora ritenuto necessario, la Capitaneria di porto di Marina di Carrara, sentito il Comando Provinciale VV.F., potrà disporre l'aggiornamento e/o l'incremento delle dotazioni individuali in relazione all'attività da svolgere o anche a seguito di specifiche esigenze emergenti.
7. L'idoneità dei D.P.I. previsti dal presente articolo deve essere garantita dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 6

(Obblighi delle Società/Concessionari autorizzati)

1. È dovere delle Società/Concessionari autorizzati:
 - a) osservare e far osservare al personale dipendente il presente regolamento, le norme in vigore e ogni altra disposizione in materia emanata dalle competenti Autorità;
 - b) mantenere un organico in servizio di guardie ai fuochi per l'espletamento del servizio tale da assicurare che le operazioni avvengano alla presenza contemporanea di un numero di unità non inferiore a 2;
 - c) esercitare il servizio integrativo antincendio solo ed esclusivamente tramite l'impiego di guardie ai fuochi autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - d) essere in regola con tutti gli aspetti amministrativi, sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, con particolare riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. n. 272/1999 nonché delle altre norme vigenti in materia;
 - e) conservare e mantenere un "registro delle attività" sul quale sia riportato l'avvicendamento nominativo del personale, i servizi svolti nonché brevi note sull'esito delle attività, con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale registro deve essere giornalmente vistato dal direttore ed esibito ogni qual volta richiesto dall'Autorità Marittima o dai VV.F.;
 - f) assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima, nonché partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dal Comandante del porto.

ARTICOLO 7

(Revoca dell'autorizzazione delle Società/Concessionari)

1. La Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, sentito eventualmente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, può revocare l'autorizzazione all'esercizio del servizio integrativo antincendio alle Società autorizzate in caso di perdita dei requisiti previsti per il rilascio, ovvero per gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 15, senza che si sia provveduto a regolarizzare le condizioni di esercizio del servizio entro i termini all'uopo individuati dall'Autorità Marittima.
2. Costituisce sempre grave inosservanza qualsiasi violazione inerente alla sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, così come il mancato rispetto delle norme inerenti all'impiego del personale relativamente ad orari di lavoro e alla fruizione del riposo in norme di legge e contrattazione collettiva sindacale.

ARTICOLO 8

(Personale addetto al servizio integrativo antincendio)

1. Le società/concessionari potranno svolgere il servizio integrativo antincendio esclusivamente a mezzo di operatori, denominati "guardie ai fuochi", autorizzati ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973, previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica di cui al presente regolamento, iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.
2. Le società/concessionari potranno avvalersi anche di guardie ai fuochi autorizzate ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973 da altre Capitanerie di Porto, previo superamento della prova teorica prevista dall'art. 10.6 del presente Regolamento.
3. Le guardie ai fuochi non potranno mai svolgere il servizio in forma individuale ma solo alle dipendenze di Società o Concessionari.

ARTICOLO 9

(Iscrizione e requisiti)

1. Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio (guardia ai fuochi) dovrà essere iscritto in appositi registri tenuti dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara.
2. Per ottenere l'iscrizione, detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, tramite la propria società, ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda;
 - c) essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal D.M. 04 novembre 2019 n. 166, accertata dal medico competente secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008;
 - d) aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalla normativa vigente;
 - e) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238 punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto altresì conto delle Circolari emanate in materia dai Ministeri di riferimento dell'Amministrazione marittima;
 - f) aver superato l'esame teorico/pratico davanti alla Commissione nominata dal Capo del Circondario Marittimo di Marina di Carrara di cui al successivo art. 11.1, la cui ammissione è subordinata al possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

3. La domanda di ammissione all'esame teorico/pratico di cui al precedente punto 2 lett. f), dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (All. 2), redatta in maniera chiara e leggibile e sottoscritta dall'interessato, allegando alla stessa la sottoelencata documentazione:
 - a) n. 2 foto formato tessera;
 - b) fotocopia documento d'identità in corso di validità;
4. La Capitaneria di porto di Marina di Carrara organizzerà le sessioni di esame in funzione delle richieste pervenute. L'orario, il luogo e la data delle sessioni verranno resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.
5. Alle guardie ai fuochi che avranno sostenuto, con esito favorevole, l'esame teorico-pratico verrà rilasciata apposita documentazione attestante il superamento dell'esame.
6. Per la successiva iscrizione nel registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, le guardie ai fuochi dovranno fornire evidenza documentale di aver svolto un periodo di affiancamento ad altra guardia ai fuochi di comprovata esperienza per almeno 60 (sessanta) ore presso un porto ove risulta istituito il servizio integrativo antincendio. Tale periodo dovrà risultare sull'apposito registro tenuto dalla Società/concessionaria presso cui la guardia ai fuochi ha svolto la propria attività lavorativa.
7. Le guardie ai fuochi abilitate ed iscritte, ai fini del mantenimento dell'operatività alla mansione svolta, sono tenute all'effettuazione di un addestramento periodico di durata stabilita dal datore di lavoro, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e nell'art. 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 **(Programma d'esame)**

1. La guardia ai fuochi deve possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnica derivanti dall'acquisizione delle competenze relative a:
 - a) prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti (Tabella 1);
 - b) lotta antincendio avanzata a bordo dei natanti (Tabella 2);
 - c) organizzazione antincendi dei porti e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Tabella 3)
 - d) piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive;

TABELLA 1 (Competenza in merito alla prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti)	
Competenza	Conoscenza, comprensione e abilità
Ridurre al minimo il rischio d'incendio e mantenere uno stato di prontezza per rispondere alle situazioni di emergenza concernenti gli incendi	• Organizzazione della lotta antincendio di bordo. • Ubicazione dei mezzi antincendio e le vie di fuga di emergenza. Elementi dell'incendio e dell'esplosione (il triangolo del fuoco). • Tipi e cause di accensione. • Materiali infiammabili, i rischi d'incendio e la propagazione del fuoco. • Necessità di una continua vigilanza. • Azioni da effettuare a bordo di una nave. • Individuazione del fumo e del fuoco ed i sistemi automatici di allarme. • Classificazione degli incendi e gli adatti agenti estinguenti.
Combattere ed estinguere l'incendio	• Mezzi antincendio e loro ubicazione a bordo istruzioni su: ➤ installazioni fisse; ➤ equipaggiamento per squadre antincendio; ➤ attrezzatura personale ➤ gli apparati e le dotazioni per la lotta antincendio; ➤ metodi di lotta antincendio; ➤ agenti estinguenti; ➤ procedure per la lotta antincendio; • Uso dell'autorespiratore per combattere l'incendio ed effettuare salvataggi.

TABELLA 2 (Competenza in merito alla lotta antincendio avanzata a bordo dei natanti)	
Competenza	Conoscenza, comprensione e abilità
Controlla le operazioni antincendio a bordo delle navi	• Procedure di lotta antincendio in mare e in porto con particolare enfasi sull'organizzazione, tattiche e comando. • Uso dell'acqua per estinguere l'incendio, l'effetto sulla stabilità della nave, precauzioni e procedure correttive. • Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni di lotta antincendio. • Controllo della ventilazione, includendo l'estrazione del fumo. • Controllo degli impianti elettrici e del combustibile. • Rischi del processo di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, ritorno di fiamma in caldaia, ecc.). • Lotta contro l'incendio interessante merci pericolose. • Precauzioni contro l'incendio e i rischi associati con lo stivaggio e maneggio dei materiali (pitture, ecc.). • Gestione e controllo di persone infortunate. • Procedure per il coordinamento con le squadre antincendio di terra.
Organizza e addestra le squadre antincendio	• Preparazione dei piani di emergenza. • Composizione e assegnazione del personale alle squadre antincendio. • Strategie e tattiche per il controllo dell'incendio nelle varie zone della nave.
Ispeziona e revisiona i rilevatori d'incendio, i sistemi e l'equipaggiamento antincendio	• Sistemi di rivelazione incendio; sistemi antincendio fissi; equipaggiamento antincendio portatile e mobile; compreso le apparecchiature, le pompe e le attrezzature di soccorso, salvataggio, rianimazione, protezione personale e comunicazione. • Requisiti per le ispezioni di legge e di classificazione.
Indaga e compila i rapporti sugli incidenti interessanti l'incendio	• Valutazione della causa degli incidenti coinvolgenti l'incendio.

TABELLA 3 (Competenza in merito all'organizzazione antincendi dei porti e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)
Argomenti specifici
• Disposizioni antincendio generali in ambito portuale. • Disposizioni antincendio specifiche vigenti nel porto di Marina di Carrara. • Organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. • Organizzazione del servizio antincendio portuale da parte dei Vigili del Fuoco.

2. Ai fini del conseguimento delle competenze esplicitate nelle Tabelle 1 e 2 si ritengono sufficienti i contenuti dei Moduli STCW A-VI/1-2; A-VI/3.
3. La prova d'esame per l'abilitazione del personale guardia ai fuochi è costituita da un esame teorico (Tabella 4) ed una prova pratica (Tabella 5):

TABELLA 4 ESAME TEORICO
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• La prova consiste nella predisposizione di un questionario da parte della Commissione d'esame in ordine alle competenze di cui al precedente punto 1 del presente articolo.• Il questionario viene somministrato ai singoli candidati tramite schede d'esame a risposta multipla articolato su 30 (trenta) domande da svolgere nel tempo massimo di 60 (sessanta) minuti. Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta.• La risposta esatta deve essere indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. Per superare il test occorrerà rispondere correttamente ad almeno 21 domande.• Per i candidati che all'atto della presentazione della domanda sono in possesso di un attestato di frequenza, rilasciato da un Istituto riconosciuto, dei Moduli STCW A-VI/1-2 e A-VI/3 la prova teorica sarà limitata alla verifica della conoscenza delle sole competenze di cui alla Tabella 3, nonché del piano antinquinamento per gli aspetti di competenza dei Vigili del Fuoco, attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 10 domande da svolgere nel tempo massimo di 20 (venti) minuti. Per superare il test occorrerà rispondere correttamente ad almeno 7 domande. |
|---|

4. I candidati risultati idonei dalla prova teorica verranno ammessi alla successiva prova pratica.

TABELLA 5 PROVA PRATICA
--

Gli idonei alla prova teorica, verranno sottoposti ad un accertamento di carattere pratico consistente nella verifica delle seguenti competenze minime da parte del candidato:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• vestizione e utilizzo in maniera corretta dei più comuni DPI (completo antifiama e autorespiratore);• utilizzo pratico delle più comuni attrezzature antincendio (manichette, raccordi, lance e realizzazione di uno stendimento) nonché verifica della conoscenza, almeno teorica, dei sistemi di produzione della schiuma antincendio;• estinzione di un principio di incendio con l'utilizzo di differenti tipologie di estintori (CO₂, polvere, idrico), nonché con l'impiego di acqua per il tramite dello stendimento realizzato. |
|--|

5. Tutto il materiale occorrente per la prova pratica dovrà essere messo a disposizione dell'esaminando da chi ne ha richiesto l'iscrizione. Detto materiale, prima dell'esecuzione delle prove, deve essere giudicato idoneo dalla Commissione.
6. Le guardie ai fuochi iscritte presso un'altra Capitaneria di Porto, dovranno sostenere esclusivamente una prova teorica per verificare la conoscenza degli argomenti specifici di cui alla Tabella 3, nonché del piano antinquinamento locale per gli aspetti di competenza dei Vigili del Fuoco, consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 10 domande da svolgere nel tempo massimo di 20 (venti) minuti. Per superare il test occorrerà rispondere correttamente ad almeno 7 domande.
7. Per la successiva iscrizione nel registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, le guardie ai fuochi iscritte presso un'altra Capitaneria di Porto dovranno fornire evidenza documentale di aver svolto il periodo di affiancamento di cui all'art. 9.6 del presente regolamento.

ARTICOLO 11
(Commissione d'esame)

1. La Commissione incaricata ad accertare i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità teorica degli aspiranti guardia ai fuochi è nominata dal Capo del Circondario marittimo di Marina di Carrara ed è composta da:

- a) Capo del Circondario marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Marina di Carrara o Ufficiale delegato – Presidente;
 - b) Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato – Membro;
 - c) Consulente Chimico di porto - membro;
 - d) Rappresentante della locale Autorità di Sistema Portuale - membro;
 - e) Ufficiale/Sottufficiale della Capitaneria di porto - segretario senza diritto di voto.
2. Per la prova pratica ciascun membro con diritto di voto esprimerà un giudizio in merito alla idoneità del candidato. La Commissione delibererà a maggioranza, nel caso in cui si dovesse verificare la parità, prevarrà il giudizio del Presidente.

ARTICOLO 12

(Rilascio tesserino di riconoscimento)

1. All'atto dell'iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento.
2. La predetta tessera deve riportare la fotografia, il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'annotazione relativa all'appartenenza ad uno dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del presente Regolamento.
3. In caso di perdita o di distruzione di detta tessera, ne verrà rilasciato un duplicato facendone menzione nella nuova tessera. Se la tessera smarrita è in seguito ritrovata, l'Autorità marittima la ritira e la annulla annotandovi le ragioni.
4. Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile, in tal caso la precedente viene annullata.
5. In caso di cancellazione, prevista al seguente articolo 13, la tessera dovrà essere restituita alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.

ARTICOLO 13

(Cancellazione dai registri)

1. La cancellazione dai registri di cui ai precedenti articoli avviene:
 - a) a domanda;
 - b) per morte;
 - c) per perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro guardia ai fuochi;
 - d) per motivi disciplinari (art. 1255 Codice della Navigazione);
 - e) per aver raggiunto l'età pensionabile prescritta dalla Legge;

Articolo 14

(Doveri delle guardie ai fuochi)

1. È dovere della guardia ai fuochi:
 - a) avere le dotazioni individuali al seguito, indossando quelle necessarie/previste in relazione alla tipologia di attività svolta, del rischio connesso e delle misure di prevenzione e protezione richieste nel rispetto delle norme/procedure prescritte nel documento di valutazione dei rischi e, per i Concessionari, nel piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal citato D. Lgs. n. 81/2008;
 - b) presentarsi al Comandante della nave o al personale designato, prima e dopo il servizio;
 - c) prestare servizio sino a ultimazione dei lavori e, qualora gli stessi dovessero continuare oltre il proprio turno, non prima di essere stati rilevati dalla guardia ai

fuochi subentrante, alla quale dovranno essere passate tutte le consegne sul servizio da svolgere;

- d) assicurare il proprio intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima, nonché partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dal Comandante del porto. A tal fine, ogni singola guardia ai fuochi, dovrà comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione del proprio recapito telefonico, riportato nella domanda di iscrizione;
- e) segnalare immediatamente al Comandante della nave al personale designato e/o al Terminalista qualsiasi fatto o evento che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra, informando prontamente, nei casi più gravi, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, i Vigili del Fuoco e la società/concessionario trasmettendo successivamente agli stessi un esauriente rapporto circa l'evento, gli eventuali inconvenienti riscontrati e sulle misure adottate;
- f) segnalare immediatamente all'Autorità Marittima il verificarsi di eventuali inquinamenti delle acque marittime e/o a bordo;
- g) portare con sé il tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara.

ARTICOLO 15 **(Aggiornamento ed addestramento)**

1. Le società/concessionari hanno l'obbligo di:
 - a) provvedere all'aggiornamento professionale delle guardie ai fuochi dipendenti;
 - b) organizzare l'attività addestrativa per le guardie ai fuochi dipendenti in modo tale che ognuna di esse partecipi a detta attività almeno una volta l'anno;
 - c) tenere un registro per l'addestramento, su cui verranno annotate, di volta in volta, le eventuali note di aggiornamento, le attività addestrative ed il personale interessato o partecipante. Detto registro dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità Marittima e dei VV.F. dietro semplice richiesta.
2. Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il necessario aggiornamento professionale per l'espletamento dell'attività;
 - b) effettuare la regolare attività di addestramento cui devono provvedere, almeno una volta l'anno, le società/concessionari da cui dipendono.
3. L'attività di aggiornamento ed addestramento periodico dovrà basarsi sugli argomenti previsti dall'art. 10 del presente Regolamento, riservando anche adeguati momenti di approfondimento della disciplina.
4. La durata dell'addestramento deve essere stabilita dal datore di lavoro.
5. L'attività di addestramento può prevedere anche l'effettuazione di esercitazioni, preventivamente concordate con la l'Autorità Marittima e con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, che devono simulare concretamente le situazioni operative derivanti dagli scenari d'incidente possibili ed ipotizzabili in ambito portuale. Ogni esercitazione dovrà concludersi con la stesura di una scheda/relazione descrittiva dell'attività svolta che evidenzia le eventuali criticità rilevate e le correlate conseguenziali azioni correttive attuate.

ARTICOLO 16 **(Rinvio alla normativa di settore)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle normative vigenti, in quanto applicabili, che disciplinano i specifici settori di attività in ambito portuale.

Alla **CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA**
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it

Oggetto:	Richiesta rilascio Autorizzazione Servizio Integrativo Antincendio, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973
-----------------	---

Il/la sottoscritto/a

nato/a il , residente in

Via/Piazza n°

in qualità di rappresentante Legale *protempore* della Società/Concessionario:

Denominazione Società	
Comune Sede Legale	Indirizzo e n° civico
Comune Sede Operativa (solo se diverso dalla sede Legale)	Indirizzo e n° civico (solo se diverso dalla sede Legale)
Codice Fiscale	Partita IVA
Indirizzo e-mail	Indirizzo pec
Recapito telefonico Sede	Recapito telefonico emergenza

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione a svolgere il Servizio Integrativo Antincendio nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ☐ essere iscritte nel registro delle imprese ed alla C.C.I.A., avendo nel proprio oggetto sociale l'indicazione specifica del servizio integrativo antincendio (solo per le società che operano conto terzi);
- ☐ avere regolare posizione ai fini previdenziali ed assistenziali derivante dalle norme in vigore e dai C.C.N.L. applicabili;
- ☐ avere la sede legale nel territorio dello Stato;
- ☐ avere la sede operativa ubicata nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara;
- ☐ avere presso la sede operativa le dotazioni collettive di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento.

ALLEGA

- ☐ Documento di Identità dell'istante Legale Rappresentante *protempore*;
- ☐ Visura Camerale della Società.
- ☐ Altro:

NOTA INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24.04.2016
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui all'istanza medesima. Il candidato è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od incaricato, per fini istituzionali e destinati all'utilizzo informatico, finalizzato all'eventuale ammissione all'esame; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all'art. 7 del Reg.(UE) n. 2016/679.

LUOGO, DATA

FIRMA E TIMBRO

Alla

**CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA**Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it

Oggetto:	Domanda ammissione all'esame teorico/pratico per il personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio.
-----------------	--

Il/la sottoscritto/a

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
<i>Luogo di Nascita</i>	<i>Data di Nascita</i>
<i>Comune di Residenza e Provincia</i>	<i>Indirizzo e n° civico di residenza</i>
<i>Cittadinanza</i>	<i>Recapito telefonico</i>
<i>Indirizzo e-mail</i>	<i>Indirizzo pec</i>
<i>Codice Fiscale</i>	

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l'esame teorico/pratico per il personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ☐ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ☐ essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica prevista dal D.M. 04 novembre 2019 n. 166, accertata dal medico competente secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008;
- ☐ aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalla normativa vigente;
- ☐ non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238 punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto altresì conto delle Circolari emanate in materia dai Ministeri di riferimento dell'Amministrazione marittima;
- ☐ aver frequentato con esito positivo i corsi antincendio di base e avanzato previsti dalla normativa internazionale STCW A-VI/1-2 e A-VI/3.

ALLEGA

- ☐ Documento di Identità;
 - ☐ Attestato corsi antincendio di base e/o avanzato previsti dalla normativa internazionale STCW A-VI/1-2 e A-VI/3.
 - ☐ Altro:
-

NOTA INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24.04.2016

Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui all'istanza medesima. Il candidato è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od incaricato, per fini istituzionali e destinati all'utilizzo informatico, finalizzato all'eventuale ammissione all'esame; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all'art. 7 del Reg.(UE) n. 2016/679.

LUOGO, DATA

FIRMA